



Sicurezza sul lavoro: Prevenzioni e Adempimenti

Anno 8 - Numero 7 - Ottobre 2007

Poste Italiane Spa - Sped. in abb. postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1, DCB Milano.

Editore: P.C.F. EDITORIALE sas

via Milano 14 -c.p. 171 - 20064 Gorgonzola (MI)

s.s Padana Superiore 15, 20096 Pioltello (MI)

Tel.: 02.95.16.733 (10 linee) - fax 02.95.13.86.26

www.pcfeditoriale.it

Codice Fiscale e Partita IVA 12799980151

Iscrizione C.C.I.A.A. di Milano

del 25/05/1999 al n. 114505/1999

Repertorio economico amministrativo n. 1586466

Iscrizione nel registro delle imprese di Milano: MI-1999-114505

Direttore Responsabile:

Francesco Inzitari

(f.inzitari@pcfeditoriale.it)

Direttore Commerciale:

Domenico Miele

Redazione:

Daniilo Zanelli

Ivan Carozzi

Graphic Designer:

Francesca Sarcina

Stampa: Grafiche Migliorini

via Ugo La Malfa 54 - 20066 Melzo (MI)

Quote di abbonamento annuale (9 numeri)

Ordinario Annuale: Euro 111,55

Benemerito: Euro 163,20 con CD-Rom

Prezzo di copertina: Euro 12,39 + spese di spedizione.

Autorizzazione Tribunale di Milano n. 769 del 01.12.2000

Iscrizione al ROC n. 6763 del 30/06/2001

L'editore informa che gli addetti alla diffusione non possono essere persone che fanno parte della pubblica amministrazione ed è escluso che possano qualificarsi come tali.

Qualunque comportamento difforme deve essere segnalato alla Direzione. Per motivi di organizzazione interna è gradita disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza dell'abbonamento.

La pubblicazione ottempera a quanto stabilisce il D.L. 50/92 sul diritto di recesso da notificare in forma scritta, entro 10 giorni dalla data del ricevimento periodico. Nel rispetto della Legge n.196/2003, i dati potranno essere cancellati in qualsiasi momento dietro semplice richiesta scritta.

Sommario:

EDITORIALE	02
NEWS	03
Calo di furti d' auto e la Lombardia passa dal primo al terzo posto	
Incentivi al risparmio energetico: boom di richieste	
Nuova risoluzione Ue per interventi nelle zone colpite da incendi e disastri ambientali	
Sicilia: vendemmie e lavoro nero	
Testo unico: emanata la legge delega	04
Tutela della privacy nel pubblico impiego	14
Denuncia tardiva di infortunio	29
Il Registro Nazionale delle Malattie Professionali	30
500.00 euro dal Ministero dell' Ambiente per contrastare i cambiamenti climatici	31
Quando l' incubo ecologico diventa letteratura	32





L'effetto serra, provocato dalle emissioni di anidride carbonica, è lo spauracchio del nuovo millennio.

Secondo gli studiosi, il surriscaldamento delle temperature determinato dagli agenti inquinanti produrrà, in un arco di tempo relativamente breve, una catastrofe globale.

Si teme, per esempio, il progressivo scioglimento dei ghiacciai, che provocherà un anomalo innalzamento delle maree, con un aumento del rischio di inondazioni sulle coste. Non meno allarmante sarà la progressiva e inarrestabile desertificazione di vaste aree agricole, dovuta al prosciugamento dei laghi e dei corsi d'acqua.

In questo quadro, la zona del Mediterraneo sarà particolarmente penalizzata.

I ricercatori, con riferimento a quest'area, hanno preso in considerazione 42 indicatori, per individuare le principali conseguenze a lungo termine dell'effetto serra.

Gli svantaggi, a quanto pare, saranno decisamente superiori ai vantaggi, visto che ben 34 indicatori evidenzieranno un rilevante peggioramento della situazione.

Se da un lato, per esempio, diminuirà la domanda di energia nel periodo invernale (e questo fatto, considerato a sé stante, può

essere giudicato favorevolmente), dall'altro essa aumenterà in misura considerevole nel periodo estivo a causa dello smodato utilizzo di condizionatori.

La minore disponibilità di acqua provocherà danni incalcolabili alla produzione vitivinicola e all'allevamento.

Più rosee saranno le prospettive in altre aree geografiche (o almeno così pare). I paesi del Nord Europa (Gran Bretagna, paesi scandinavi), potranno addirittura trarre giovamento dall'effetto serra, in virtù delle temperature più miti. Gli effetti benefici riguarderanno tutti i settori dell'economia, compreso il turismo.

Tuttavia, anche per queste regioni, non mancheranno i disagi, perché in ogni caso gli

ecosistemi si trasformeranno irrimediabilmente. Alcune ripercussioni negative sono già ben visibili: le querce secolari della foresta di Sherwood nella contea di Nottingham (il rifugio del leggendario Robin Hood), invase da insetti mai visti prima da quelle parti,

rischiano di soccombere. Certo è che, nel prossimo futuro, sarà necessario il massimo impegno per ridurre la concentrazione di emissioni dell'atmosfera. L'inquinamento, surriscaldamento a parte, rende l'aria irrespirabile.





Calo di furti d'auto e la Lombardia passa dal primo al terzo posto

I furti d'auto in Italia sarebbero calati di circa il 9,1%. La notizia è stata riportata anche da un bel corsivo su Repubblica del 9 settembre scorso, a proposito dello scottante dibattito sulla sicurezza e a firma di Ilvo Diamanti. Nel 2006, infatti, secondo le cifre fornite in un diagramma stilato dal servizio di Polizia Stradale, sarebbero stati sottratti 171.293 veicoli contro i 188.540 del 2005. Circa 17.000 in meno. Una tendenza che partirebbe da lontano, visto che nel 2001 furono denunciati 222.872 furti. Particolarmente positivo è il dato della regione Lombardia, che scende dal primo al terzo posto nella classifica dei furti d'auto registrando un calo complessivo del 21%, scendendo dalle 36.207 unità trafugate nel 2005 alle 28.606 di oggi. Il primato è così passato alla Campania, con i 31.239 episodi denunciati nel 2006. Al secondo posto troviamo invece la regione Lazio: 30.935 furti. Quarta la Puglia (18.377), quinta la Sicilia (16.465) e sesto il Piemonte (12.725).



Incentivi al risparmio energetico: boom di richieste

Ne abbiamo parlato a più riprese del sistema d'incentivi per il risparmio energetico contenuti nell'ultima manovra finanziaria. Bene, ora le prime stime raccontano di un vero e proprio boom di richieste, che testimonia di una nuova sensibilità nei confronti dell'ambiente e di una diversa fiducia nei riguardi delle fonti energetiche alternative. "Le domande ricevute dall'Enea sono circa 12 mila", ha dichiarato Giampaolo Valentini, responsabile del dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile dell'ente scientifico. A fare la parte del leone sono l'Emilia Romagna, il Piemonte, la Toscana, la Sardegna". Quanto alla tipologia di interventi, la maggior parte concerne il cambio di finestre, infissi, pareti (35%), l'installazione di pannelli solari (29%) e il cambio della caldaia (33%). Solo il 3% delle domande pervenute riguarda la riqualificazione complessiva degli edifici secondo criteri di maggiore risparmio energetico, trattandosi di interventi senz'altro più impegnativi dal punto di vista economico.



Nuova risoluzione Ue per interventi nelle zone colpite da incendi e disastri ambientali

L'estate appena trascorsa è stata particolarmente drammatica, per quanto riguarda il problema degli incendi. Basti ricordare, a tale proposito, le scene apocalittiche viste ai Tg sulle coste del Salento. Così lo scorso 5 settembre, a Strasburgo, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che intende portare ad un utilizzo più flessibile e rapido del Fondo di Solidarietà per le aree europee che quest'estate sono state colpite da incendi e disastri ambientali, quindi anche per le zone dell'Italia meridionale interessate. La risoluzione constata che "le risorse di cui dispongono gli Stati membri per lottare contro gli incendi forestali, in particolare i dispositivi aerei, sono limitati" e sostiene "la creazione di una Forza europea che sia in grado di reagire immediatamente in caso d'urgenza". I deputati hanno chiesto all'UE di "adattare i suoi strumenti di prevenzione, di ricerca, di gestione dei rischi, di protezione civile e di solidarietà".

Sicilia: vendemmie e lavoro nero

Autunno, tempo di vendemmia. Per esempio in Sicilia. Ma secondo stime della Flai Cgil, a fine ottobre il sommerso impiegato nella raccolta dell'uva ammonterà alla folle cifra di un milione di giornate di lavoro, concentrate in duemila aziende. Il tutto mentre circa il 70% di chi dovrebbe occuparsi di compiere verifiche e controlli si trova in ferie. Una situazione del tutto paradossale. "Questo - dichiara il segretario generale Flai, Salvatore Lo Balbo - avviene nonostante le condizioni generali positive del settore vitivinicolo, che può contare su un quadro internazionale di ripresa, su una produzione invariata nonostante il leggero calo delle quantità di uva raccolta e, con 22 doc e 1 docg, su una qualità certificata". Senza considerare che anche i salari sono piuttosto bassi. "In tale contesto", aggiunge Lo Balbo, "l'insufficiente attività repressiva dell'Inps, degli ispettorati al lavoro e degli assessorati regionali all'agricoltura e al lavoro è paradossale".

Testo Unico: emanata la legge delega

Dal 25 agosto si applica la legge n. 123 del 3 agosto 2007, che conferisce al Governo la delega per l'emanazione del nuovo Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, entro nove mesi dalla sua entrata in vigore. Che sia la volta buona? Il percorso è irto di difficoltà, testimoniate dai fallimenti del passato. I governi tendono a rimandare, soprattutto quando si tratta di emanare misure concernenti la tutela dei lavoratori, e le scadenze, spesso e volentieri, sono soltanto lodevoli dichiarazioni d'intenti.

Ad ogni modo, la legge non contiene soltanto la delega relativa al Testo Unico. Introduce anche obblighi, prescrizioni e sanzioni. Tra queste ultime si segnala il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, che ai sensi dell'articolo 5 può essere adottato dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, nei seguenti casi:

- 1) qualora sia riscontrato l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
- 2) in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni;
- 3) di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

LEGGE 3 agosto 2007 n. 123

Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2007

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

La seguente legge:

Art. 1.

(Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

- a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;
- b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica amministrazione, come già indicati nell'articolo 1, comma 2, e nell'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nel rispetto delle competen-



ze in materia di sicurezza antincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, nonché assicurando il coordinamento, ove necessario, con la normativa in materia ambientale;

c) applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati prevedendo:

1) misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività;

2) adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo i principi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003;

d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela,

con particolare riguardo alle piccole, medie e micro imprese; previsione di forme di unificazione documentale;

e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisorie e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo;

f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo in particolare alla responsabilità del preposto, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso:

1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;

2) determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell'ordinamento, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, da comminare in via esclusiva ovvero alternativa, con previsione della pena dell'ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali, della pena dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni di particolare gravità, della pena dell'arresto fino a tre anni ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli altri casi;

3) previsione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale;

4) la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare gravità delle disposizioni violate;

5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari delle vittime della possibilità di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti

e le facoltà attribuiti alla persona offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;

6) previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di informazione e alle attività dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali;

g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso il medico competente, anche attraverso idonei percorsi formativi, con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;

h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche quali strumento di aiuto alle imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio

